Allegato "B" alla raccolta N.27287

STATUTO DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IN FORMA DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

PARTE I -COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita la Fondazione di Partecipazione "CERS Liguria" (di seguito indicata come "Fondazione"), avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come meglio precisato ai successivi articoli 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione è autonoma, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Genova, presso Piazza Matteotti 4.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Scopi

1. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In qualità di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 199/2021, la Fondazione opera nel rispetto del Codice civile e nel rispetto delle finalità espressamente indicate nella normativa comunitaria di riferimento, ivi incluse le relative disposizioni nazionali di attuazione.
3. La Fondazione ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e successive modificazioni (c.d. TIAD ARERA), del D.M. MASE del 07/12/2023, N.

414, delle “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” GSE di cui all’Allegato 1 del D.D. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e successive versioni (di seguito anche “Regole Operative GSE”).

Art. 5 – Attività istituzionale

1. La Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, persegue i suoi scopi esercitando in via principale le seguenti attività istituzionali:

a) produrre, consumare, immagazzinare, condividere energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonti rinnovabili, di proprietà sia della Fondazione sia di membri e soggetti terzi, comunque nella disponibilità della Fondazione ai sensi del D. Lgs. n. 199/21, del TIAD ARERA, del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE nonché delle ulteriori previsioni in materia;
b) organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dai suddetti impianti e dalle relative unità di produzione, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti, e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti finali e come produttori;
c) gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) ed accedere ai dati di produzione e consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell’energia;
d) promuovere le attività della Fondazione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di eventi, aderire a partnership nazionali e internazionali, anche attraverso la partecipazione in altri enti;
e) sostenere iniziative con ricadute ambientali e sociali a favore dei territori su cui insistono le configurazioni.

2. In via strumentale e sussidiaria, la Fondazione può svolgere attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili. In particolare, la Fondazione potrà:

a) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
b) vendere l’energia immessa in rete in eccedenza dagli impianti a fonte rinnovabile per i quali la Fondazione riveste la qualifica di Produttore ai sensi del TIAD ARERA;
c) svolgere altre attività di carattere commerciale strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, individuate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili sia immobili, acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
4. Le attività suddette saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Liguria.
5. La Fondazione può percepire incentivi, incluse le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 e dell'art. 16-bis D.P.R. 917/86.
6. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di consulenti e fornitori terzi o di altra natura, scelti anche tra i propri membri.

Art. 6 – Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II- FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 – Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il Fondo di Dotazione, nel quale è compreso il Fondo patrimoniale di Garanzia, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di Dotazione;
b) tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di Gestione;
c) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) gli avanzi della gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
e) contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 – Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
c) eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
e) contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati aspecifiche finalità o progetti;
f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

2. Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/TIAD ARERA, il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e le Regole Operative GSE attribuiti dai membri alla Fondazione saranno destinati secondo le previsioni dei regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e proposti dai Comitati di Configurazione, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con D.D. n. 22/2024) (la "Quota Eccedentaria") dovrà essere destinata per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese.

Art. 9– Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili

tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
3. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
5. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività della Fondazione. In via residuale, i suddetti importi saranno eventualmente utilizzati per l'incremento del patrimonio della Fondazione.

PARTE III -MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
a) Fondatori Promotori;
b) Fondatori;
c) Partecipanti.
2. I membri della Fondazione possono assumere la qualifica di:
a) Consumatori (c.d. *consumer*);
b) Produttori (c.d. *producer*);
c) Produttore e consumatori (c.d. *prosumer*).
3. La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, queste siano qualificabili come PMI e la partecipazione alla Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e le stesse prevedano un codice ATECO prevalente diverso da quelli espressamente previsti dalle Regole Operative GSE.
4. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, let. b) del D. Lgs. 199/21, possono far parte della Fondazione le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.In particolare, l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui al periodo di cui sopra che

siano situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 199/21.

5. Ai sensi delle Regole Operative GSE, possono inoltre partecipare alla Fondazione, in qualità di membri, anche soggetti non facenti parte delle configurazioni per le quali venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

6. Chiunque voglia entrare a far parte della Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

a) presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante membro l'accoglimento della domanda o le motivazioni dell'eventuale rigetto della stessa. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione;
b) dichiarare di accettare le norme dello Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi della Fondazione, ivi comprese quelle già assunte;
c) avere i requisiti di cui agli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021, del TIAD ARERA, del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE per essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile;
d) fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole, in qualità di Referente, la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n.199/2021.

7. Sulla domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione decide alla prima seduta prevista dal Consiglio di Amministrazione stesso e dell'accoglimento o rigetto è data comunicazione all'interessato.

8. In caso di ammissione, il richiedente è iscritto nel libro dei Fondatori o dei Partecipanti.

Art. 11 – Prerogative dei membri della Fondazione

1. I membri, con la partecipazione alla Fondazione, mantengono i propri diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

2. La Fondazione assicura ai membri, in qualità di consumatori finali, un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e dalle Regole Operative GSE, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

3. I membri della Fondazione, con l'adesione alla stessa, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del suo legale rappresentante, a svolgere il ruolo di Referente ai fini della costituzione e gestione delle configurazioni di autoconsumo

diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, del TIAD ARERA e il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE.
4. La Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è inoltre individuata dai membri quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, del TIAD ARERA e il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023 e delle Regole Operative GSE.
5. I membri saranno suddivisi in base alla Configurazione di Cabina Primaria di riferimento stabilita da GSE per essere ricompresi nel rispettivo Comitato di Configurazione di cui al successivo art. 23. In particolare, la Configurazione di Cabina Primaria di appartenenza di ciascun membro sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun membro, ovvero, (iv) nel caso in cui il membro non sia titolare di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del membro. Fermo restando che i membri possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione di Cabina Primaria, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione il membro sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Configurazione di Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione salvo diversa espressa preferenza da comunicare alla Fondazione.
6. Le Configurazioni di Cabina Primaria sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione valuterà l'istituzione della singola Configurazione di Cabina Primaria qualora siano ad essa assegnabili almeno un membro Consumatore o Produttore e consumatore ed almeno un membro Produttore o Produttore e consumatore.
8. La valutazione sull'istituzione di Configurazioni di Cabina Primaria è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, ai fini di garantire l'effettività dell'azione della Fondazione quale Comunità Energetica Rinnovabile.

Art. 12 – Fondatori Promotori

1. I Fondatori Promotori costituiscono la Fondazione, come da Atto Costitutivo, conferendo nel Fondo di dotazione le somme previste ai fini della costituzione della Fondazione e al conseguimento della personalità giuridica.
2. Sono Fondatori Promotori della Fondazione, come indicato dall'Atto Costitutivo:
a) Camera di Commercio di Genova;
b) Arcidiocesi di Genova;

c) Fondazione Auxilium.

Articolo 13- Fondatori

1. Possono far parte della Fondazione in qualità di "Fondatori" i soggetti di cui all'art. 10, commi 4 e 5 del presente Statuto che condividono le finalità della Fondazione.
2. I Fondatori contribuiscono al Fondo di Gestione con la quota stabilita dal Regolamento Generale, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo comma e del presente articolo.
3. I Fondatori sono ammessi con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, previa domanda di cui all'art. 10, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 – Partecipanti

1. Possono far parte della Fondazione in qualità di "Partecipanti" i soggetti di cui all'art. 10, commi 4 e 5 del presente Statuto che condividono le finalità della Fondazione.
2. I Partecipanti contribuiscono al Fondo di Gestione con la quota stabilita dal Regolamento Generale, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo comma del presente articolo.
3. I Partecipanti sono ammessi con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, previa domanda di cui all'art. 10, comma 6 del presente Statuto.

Art. 15 – Recesso

1. I Fondatori Promotori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta e preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni al Consiglio di Amministrazione mediante PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo avente valore equipollente.
2. I Fondatori e i Partecipanti possono recedere in ogni momento con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione mediante PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo avente valore equipollente.
3. Il recesso dei membri produce effetto decorsi 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi dovuti per obbligazioni precedenti al recesso e/o concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Il recesso non dà alcun diritto alla restituzione delle quote erogate sia al Fondo di Dotazione che al Fondo di Gestione della Fondazione.

Art. 16 – Esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'eventuale esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
2. L'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) perdita dei requisiti di cui all'art. 10, 11, 13, 14 del presente Statuto.
3. Nel caso di membri enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
a) trasformazione, fusione e scissione;
b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
c) apertura di procedure di liquidazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo che il membro sia stato contestato in forma scritta per il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 17 – Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV- ORDINAMENTO

Art. 18 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Vicepresidente della Fondazione;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) l'Assemblea della Fondazione;
e) i Comitati di Configurazione;
f) l'Organo di controllo;
g) il Segretario Generale della Fondazione;
h) il Comitato Consultivo, ove istituito.

2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero rispetto a quanto previsto dal presente Statuto, in sede di Atto Costitutivo e verranno successivamente integrati.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 19 – Presidente e Vicepresidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato inizialmente nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione è scelto esclusivamente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente della Fondazione rappresenta legalmente la Fondazione.
4. Il Presidente della Fondazione esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
5. In particolare, il Presidente della Fondazione:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta;
b) intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
c) convoca e presiede l'Assemblea della Fondazione;
d) in caso di istituzione della singola Configurazione di Cabina Primaria, convoca i membri assegnati alla Configurazione di Cabina Primaria ai fini della nomina del Rappresentante della Configurazione.

6. Il Presidente della Fondazione ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
7. Il Vicepresidente della Fondazione, nominato inizialmente nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce e fa le veci del Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, incluso il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente della Fondazione.

2. La prima nomina del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso l'Atto Costitutivo della Fondazione, qualunque ne sia il numero. Successivamente, nei tempi e nei modi previsti dall'Atto Costituivo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con le seguenti modalità:

a) 2 (due) membri nominati dai Camera di Commercio di Genova;
b) 2 (due) membri nominati dall'Arcidiocesi di Genova e da Fondazione Auxilium;
c) 1 (un) membro nominato dai Fondatori;
d) 2 (due) membri nominati dai Rappresentanti delle Configurazioni.

3. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione restano in carica fino al termine previsto dall'Atto Costitutivo. Successivamente, tutti i componenti restano in carica per 3 (tre) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.

4. Il Presidente della Fondazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede a richiedere ai membri di cui al precedente comma 2 del presente articolo le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare in maniera vincolante i nominativi di loro spettanza all'Assemblea della Fondazione. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i 15 (quindici) giorni seguenti ciascun membro appartenente alle categorie di cui al precedente comma 2 del presente articolo potrà indicare all'Assemblea della Fondazione il nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati, l'Assemblea della Fondazione delibererà la nomina secondo le previsioni dell'art. 22 del presente Statuto. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea della Fondazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

6. In caso di revoca o dimissioni, i soggetti che hanno nominato il membro dimessosi o revocato devono provvedere alla nomina del sostituto, secondo i criteri del presente Statuto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

7. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse;

8. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5;
b) individua le ulteriori attività di carattere commerciale di cui all'art. 5, comma 2 del presente Statuto;
c) delibera sull'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti e sull'esclusione degli stessi;
d) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
e) approva il bilancio consuntivo;
f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
g) nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
h) nomina il Segretario Generale della Fondazione;
i) nomina i componenti dell'Organo di controllo e ne delibera i compensi;
j) istituisce il Comitato Consultivo e ne nomina i rispettivi membri;
k) delibera eventuali modifiche statutarie;
l) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
m) delega specifici compiti ai consiglieri;
n) assicura un'adeguata e preventiva informativa a tutti i membri sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023;
o) approva i regolamenti della Fondazione, ivi inclusi il Regolamento Generale e delibera sulla modifica dello stesso, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
p) delibera sull'approvazione dei singoli Regolamenti di Configurazione sull'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica Rinnovabile;
q) delibera sull'utilizzo degli importi derivanti dalla vendita di energia immessa in rete dagli impianti per i quali la Fondazione si qualifichi come Produttore ai sensi del TIAD ARERA;
r) delega ad altro soggetto ammesso la qualifica di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e/o di Referente;
s) istituisce le Configurazioni di Cabina Primaria e i relativi Comitati di Configurazione;

t) delibera sulla modifica delle quote di cui agli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione: convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei componenti, inviata al Presidente della Fondazione senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3.Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di 4 (quattro) componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano presenti i membri designati dai Fondatori Promotori.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della Fondazione e il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
6. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione purché siano in carica almeno tre consiglieri.
7. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei Liquidatori, la devoluzione del patrimonio, è comunque e sempre necessario il voto favorevole dei Fondatori Promotori.
8. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.
9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione.
10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo e dal segretario.

Art. 22 – Assemblea della Fondazione

1. I Fondatori Promotori, i Fondatori, i Rappresentanti delle Configurazioni e i membri della Fondazione qualificati come Amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 costituiscono l'Assemblea della Fondazione.
2. L'Assemblea della Fondazione svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
b) delibera sull'esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 8 del presente Statuto;
c) delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione designati rispettivamente dai membri Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Rappresentanti delle Configurazioni, secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto;
d) ratifica il bilancio consuntivo.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora, anche per l'eventuale seconda convocazione, da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le adunanze dell'Assemblea della Fondazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
5. L'Assemblea della Fondazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà, rispettivamente, dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Rappresentanti delle Configurazioni e dei membri della Fondazione qualificati come Amministrazione locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In seconda convocazione, la riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.
6. Per le deliberazioni inerenti alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, let. c) del presente articolo, hanno diritto di voto esclusivamente i membri appartenenti alla stessa categoria alla quale è attribuita la nomina ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.
7. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad 1 (un) voto.

8. Per tutte le deliberazioni di sua competenza, sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea della Fondazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
9. Delle riunioni della Assemblea della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea della Fondazione e dal segretario di volta in volta nominato.
10. Alle riunioni dell'Assemblea della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo.

Art. 23 – Comitati di Configurazione

1. I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione di Cabina Primaria di cui all'art. 11 del presente Statuto.
2. Ciascun Comitato di Configurazione è composto da tutti i membri aventi punti di connessione all'interno della medesima Configurazione di Cabina Primaria.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla istituzione del Comitato di Configurazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, convoca i membri della relativa Configurazione di Cabina Primaria per la nomina del Rappresentante della Configurazione, al quale sono attribuite funzioni di rappresentanza dei membri della Configurazione di Cabina Primaria e di raccordo con gli altri Organi della Fondazione. I componenti del Comitato di Configurazione sono eletti a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
4. I singoli Comitati di Configurazione si riuniscono almeno due volte l'anno, e solo in caso di espressa richiesta del rispettivo Rappresentante della Configurazione o di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a provare l'avvenuta ricezione, ai fini di:

a) deliberare e approvare il Regolamento di Configurazione sull'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica, nei limiti e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
b) rilasciare, ove richiesto, pareri non vincolanti agli Organi della Fondazione.

5. I Comitati di Configurazione deliberano a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Art. 24 – Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso, si compone di tre componenti effettivi e due supplenti aventi requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c.. Qualora invece sia monocratico, il suo componente è individuato tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'Organo di controllo dura in carica cinque anni e l'incarico può essere rinnovato.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Fondazione.
7. Le riunioni dell'Organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 25 – Segretario Generale della Fondazione

1. Il Segretario Generale della Fondazione è designato dal Consiglio di Amministrazione.
2.Il Segretario Generale della Fondazione è scelto tra membri della Fondazione o soggetti terzi non membri della Fondazione con comprovate competenze sui temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.
3. Il Segretario Generale della Fondazione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario Generale svolge le seguenti attività:

a) provvede all'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni del Presidente;
c) predispone, di concerto con il Presidente della Fondazione, il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario; è incaricato della predisposizione e della supervisione della realizzazione dei programmi di spesa e della valutazione dei progetti;
d) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le funzioni di carattere amministrativo;

e) cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 28 del presente Statuto.

Art. 26 – Comitato Consultivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Consultivo, composto da persone fisiche o giuridiche, scelte anche tra soggetti non membri della Fondazione, con il compito di fornire pareri, proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione su tematiche strategiche, progettuali e operative attinenti alle finalità della Fondazione.
2. Il Comitato Consultivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 11, nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche tra esperti esterni, rappresentanti di enti, istituzioni o stakeholder rilevanti.
3. I membri del Comitato Consultivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione può revocare la nomina per giustificati motivi.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta del Presidente della Fondazione o del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.
5. Il Comitato Consultivo non ha poteri deliberativi, ma esclusivamente funzioni propositive e consultive. I suoi pareri non sono vincolanti per gli Organi della Fondazione.
6. Le riunioni del Comitato sono verbalizzate e le relazioni prodotte sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per eventuale valutazione e attuazione.

PARTE V – SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

PARTE VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, dell'Assemblea della Fondazione e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
2. Tutti i Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Segretario Generale della Fondazione.

Art. 29 – Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è competente il Foro di Genova.

PARTE VII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, il D.Lgs. 199/21 e le norme di legge vigenti in materia.
Firmato:
LUIGI ATTANASIO
ANDREA PARODI
EMANUELE BARISONE
GIAN PIERO AGOSTINO CARZINO
ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, ventisei settembre duemilaventicinque